



Al Prefetto della Provincia di Pisa

Prot. n. 18819/2024/Area I

RICHIAMATA la licenza prefettizia prot. n. 21323/2022 dell' 8.04.2022 con la quale il sig. **GENTILE Francesco**, nato a Murello (CN) l'11.05.1944 e residente a Rosignano Marittimo (LI) Via Marconi n. 65 Castiglioncello, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società "**Costruzioni Novicrom srl**" (c.f. e P.I. 00116940503) avente sede legale in Pontedera (PI), via Don Luigi Sturzo 51/53, è stato autorizzato ex art. 28 TULPS alla fabbricazione, detenzione e vendita di congegni e attrezzature destinati all'armamento o equipaggiamento delle Forze Armate nazionali od estere nell'ambito del citato stabilimento;

VISTA l'istanza con la quale il sig. GENTILE Francesco, nel precisare che la ditta non fornisce armi, dispositivi o strumenti funzionanti, ma solo particolari di supporto, ha chiesto il rinnovo della predetta licenza, confermando quale sostituto in caso di assenza e/o impedimento la sig.ra GENTILE Sara, nata a Pontedera (PI) il 19.01.1973 e ivi residente in via Sandro Pertini 7;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 02.10.2008 della società "**Costruzioni Novicrom srl**" che ha attribuito al sig. GENTILE Francesco i poteri connessi all'intestazione delle licenze ex art.28 TULPS;

VISTA la visura camerale della Società, allegata all'istanza, che indica, in particolare, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante dell'impresa rivestito dal sig. GENTILE Francesco e i poteri esercitati;

VISTA la nota Div. P.A.S.I. Cat. 6A/2024 del 27.03.2024 con la quale la Questura di Pisa ha comunicato la permanenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in capo sia al sig. GENTILE Francesco che alla sig.ra GENTILE Sara, esprimendo il nulla osta al rinnovo della licenza;

VISTO che nell'istanza il sig. GENTILE Francesco ha dichiarato che "*il materiale sarà custodito in appositi ed idonei locali muniti di efficienti difese antifurto e di idoneo impianto di allarme*" e che "*i locali dove vengono effettuate le varie lavorazioni conservano inalterati i requisiti necessari*";

RILEVATO che, entro i termini previsti, è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa la documentazione relativa all'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ex art. 5 DPR 151/2011;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 10.245.12982(40)6 del 02.02.1983;

VISTA la delega permanente del Ministero dell'Interno espressa con circolare n. 559/C.1400.12982(40)6 del 30.08.1997;



Al Prefetto della Provincia di Pisa

VISTI gli articoli 9, 10, 11, 12, 16 e 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e gli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 31 Luglio 2005, n. 155;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272 convertito in legge 21 febbraio 2006, n. 49;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 art. 3 che indica in anni due la validità della licenza ex art. 28 TULPS;

VISTA la legge del 9 luglio 1990, n. 185, così come modificata dal Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 105;

VISTO il Decreto del Ministero della Difesa 9 giugno 2023 “Approvazione del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva UE 2023/277”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/3418-10100(1) del 07.03.2006;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/002657/10179(33) del 23.02.2018;

VISTI gli atti d’Ufficio;

RITENUTO che non sussistono controindicazioni in ordine al rinnovo della licenza prefettizia ai sensi dell’art. 28 TULPS;

A U T O R I Z Z A

il sig. **GENTILE Francesco**, nato a Murello (CN) l’11.05.1944, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società “**Costruzioni Novicrom srl**” (P.I. 00116940503) e la sig.ra **GENTILE Sara**, nata a Pontedera (PI) il 19.01.1973, in qualità di sostituto del titolare in caso di sua assenza o impedimento, alla fabbricazione, detenzione e vendita, nell’ambito dello stabilimento con sede in **Pontedera (PI) via Don Luigi Sturzo n. 51/53**, del seguente materiale destinato all’armamento o equipaggiamento delle Forze Armate nazionali o estere, nelle sotto indicate quantità:

- N° 100 Componenti sovraponte;
- N° 100 Componenti movimentazione puntamento;
- N° 100 Cassetto Idraulico;
- N° 50 Cucchiaia;
- N° 50 Riduttore Brandeggio;



Al Prefetto della Provincia di Pisa

- N° 50 Riduttore elevazione;
- N° 100 Scatola Sincro;
- N° 50 Cilindri Movimento Bracci;
- N° 50 Assiemi Generali Freni Superiori/Inferiori;
- N° 100 Fondello;
- N° 100 Supporto Bossolo Espulso;
- N° 100 Cilindri comando cucchiaina;
- N° 100 Assieme Recuperatore;
- N° 100 Freno;
- N° 100 Carrelli Calcatoio;
- N° 100 Assieme Affusto;
- N° 100 Assieme Trasmissione Cucchiaina;
- N° 100 graduatori di spoletta;
- N° 600 consolle per carri e cannoni;
- N° 1000 cilindri freni;
- N° 200 ammortizzatori di brandeggio;
- N° 200 ammortizzatori di elevazione;
- N° 100 armadi per strumentazione elettronica;
- N° 100 scatole sincro elevazione e brandeggio;
- N° 200 Bussola;
- N° 100 Disco Posteriore;
- N° 400 componenti per sistemi di punteria ottica;
- N° 400 componenti per centraline idrauliche;
- N° 200 particolari per fusoliera e deriva aeromobili;
- N° 1000 particolari per messe battenti blocchi di culatta ed otturatori;
- N° 200 carrelli per aeromobili;
- N° 400 attacchi pale elicotteri;
- N° 200 mainten board assieme meccanico;
- N° 100 collettori;
- N° 100 evacuabossoli;
- N° 200 Assieme sostegno motore;
- N° 100 Sottoassiemi e componenti di motori aeronautici;
- N° 200 Sottoassiemi e componenti di trasmissioni per aeromobili;
- N° 200 Sottoassiemi e componenti di telaio di aeromobili;
- N° 100 Sottoassiemi e componenti idraulici per aeromobili.

La presente autorizzazione è vincolata alla **scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia e, in particolare delle seguenti prescrizioni:**

1. Devono essere annotate in apposito registro, all'uopo predisposto, le singole operazioni relative all'attività svolta, nonché le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza (art. 35 c. 2 TULPS);
2. i materiali oggetto della presente licenza devono essere venduti o ceduti esclusivamente a soggetti in possesso di licenza ex art. 28 TULPS. ovvero alle Forze Armate;



Al Prefetto della Provincia di Pisa

3. nessuna modifica può essere attuata nei locali senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità di P.S.;
4. è assolutamente vietata, senza la prescritta licenza, la fabbricazione, la commercializzazione e la riparazione di un numero maggiore di pezzi rispetto a quello autorizzato nonché di materiali diversi da quelli autorizzati con il presente provvedimento;
5. devono essere mantenuti efficienti i sistemi di sicurezza all'uopo già predisposti;
6. il titolare e i suoi collaboratori responsabili dovranno corrispondere, in ogni tempo, a qualsiasi richiesta di dati e ispezione che venga rivolta loro dall'Autorità di Polizia e/o dall'Autorità Militare;
7. le variazioni relative al quantitativo del materiale oggetto della detenzione devono essere comunicate a questa Prefettura;
8. ogni eventuale sottrazione dei materiali stessi deve essere denunciata agli organi di Polizia e comunicata per iscritto a quest'Ufficio;
9. le importazioni e le esportazioni afferenti ai materiali oggetto della presente licenza devono essere effettuate soltanto previo conseguimento della relativa licenza, secondo le modalità richieste dalla Legge 9.7.1990 n. 185, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 105 del 22.06.2012.

La presente autorizzazione è valida per due anni a decorrere dal 15 aprile 2024 esclusivamente per lo stabilimento sopra indicato e potrà essere rinnovata previa richiesta a questo Ufficio, da inoltrare **novanta giorni prima della scadenza**.

La presente licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica e può essere revocata in ogni momento per abuso da parte del titolare, per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute o cui è vincolata e/o per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Pisa, 9 aprile 2024



p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO

Motivato